

ritenuto che [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] – si deve ritenere integrato il requisito della meritevolezza, come attestato dall'OCC;

ritenuto che la presente procedura di indebitamento possa aver riguardo anche al credito ceduto a fronte di un finanziamento contratto con BNI. Finance S.p.A.. Al riguardo si condivide l'orientamento già espresso in altre occasioni da questo Tribunale (cfr. Ordinanza collegiale del 25.9.2019-1.10.2018 pubblicata su www.giuraemilia.it) secondo il quale *“in effetti, in ordine alla efficacia ed opponibilità delle cessioni di credito (in particolare, delle cessioni del quinto dello stipendio disciplinata dal DPR 180 del 1950), stipulate dal sovraindebitato si è determinata una divergenza di opinioni, nella giurisprudenza, finora espressasi solo nel merito. Alcune pronunce (vedi in particolare il Tribunale di Pistoia, 27.12.2013 e 23.2.2015, e il Tribunale di Livorno, 20.2.2017) partendo da una ricostruzione delle complessive finalità della normativa sul sovraindebitamento, che consente l'estinzione dei debiti pregressi, a determinate condizioni, secondo il principio di parità di trattamento dei creditori, e facendo anche richiamo all'art. 14 ter della legge 3 del 2012, che rimette al giudice di determinare quanta parte degli emolumenti o stipendi sia necessaria per il mantenimento del sovraindebitato, ovvero talora, alla possibilità di sciogliere i contratti pendenti, prevista dall'art. 72 e 169 bis LF, hanno sottolineato che la cessione del quinto dello stipendio o della pensione ha ad oggetto crediti futuri, che sorgono solo nel momento in cui diviene esigibile il rateo, e quindi costituiscono delle mere obbligazioni in capo al sovraindebitato; non essendo avvenuto il trasferimento del credito, quest'ultimo deve ritenersi a tutti gli effetti ancora appartenente al patrimonio del sovraindebitato, al momento della apertura della procedura, che quindi determina la cristallizzazione del patrimonio, e lo scioglimento dei contratti di cessione, secondo i principi dettati, per il fallimento, dall'art.42 LF.. Secondo tale tesi, ritenere che il contratto di cessione del quinto dello stipendio sia opponibile alla*



procedura di sovraindebitamento forma anche insanabile contrasto con l'effetto sospensivo delle procedure esecutive che la disciplina positiva prevede all'art.12 ter legge 3 del 2012. Nello stesso senso, il Trib. Grosseto, 09/05/2017, per cui "...la natura concorsuale del procedimento e la necessità di applicare la parità di trattamento ai creditori renderebbe incoerente, dal punto di vista sistematico, non assoggettare anche il cessionario del quinto ad un'eventuale riformulazione dell'adempimento al pari degli altri creditori chirografari.". A tale orientamento se ne contrappone un altro, che aderendo al dettato positivo delle norme, evidenzia da un lato che gli artt. 72 e 169bis Lf. sono norme speciali non espressamente richiamate dalla normativa sul sovraindebitamento, dall'altro che l'espressa (art. 12 bis comma 7 L. n. 3/2012) equiparazione fra decreto di omologazione e il pignoramento consente di applicare, tra le altre, le disposizioni del c.c. in materia di opponibilità dei crediti futuri; fra queste l'art. 2918 c.c., che in forza di interpretazione analogica accolta dalla Suprema Corte (vedi Cass. 28300/2005 e 15141/2002), consente di ritenere opponibili al pignorante (limitatamente ad un triennio) le cessioni di credito che siano state notificate al debitore ceduto con atto di data certa anteriore al pignoramento, anche quando abbiano ad oggetto crediti futuri diversi dai fitti, purché identificati in tutti gli elementi oggettivi e soggettivi, e probabili, non quindi meramente ipotetici ed eventuali (cfr. Tribunale di Monza ordinanza 26.7.2017). Ciò posto, in esito alla discussione, il Collegio ritiene di aderire all'orientamento maggioritario seguito dal giudice dell'omologa, richiamando le argomentazioni sopra esposte ed evidenziando, altresì, che la mancanza di un espresso richiamo contenuto nella l. 3 del 2012 alle norme della Lf è superata dalla natura dichiaratamente concorsuale delle procedure disegnate dalla normativa sul sovraindebitamento (cfr. art. 6), cui consegue l'applicazione del regime di "par condicio" dei creditori. Consentire, in effetti, la perdurante efficacia della cessione del quinto, comporta una rilevante lesione della par condicio, destinando, in buona sostanza, al creditore cessionario buona parte delle "quota disponibile" altrimenti destinata al soddisfacimento di tutti i creditori, su di un piano paritario. A ciò si aggiunga che la l. n 3 del 2012 detta solo tre limitazioni alla destinazione di tutto il patrimonio al soddisfacimento dei creditori



concorsuali, consentendo quindi di favorire il soddisfacimento prioritario: a) dei crediti impignorabili, b) dei crediti di IVA e ritenute e c) dei crediti privilegiati nei limiti del valore dei beni destinati a soddisfarli”;

ritenuto quindi che il credito ceduto - al pari del restante patrimonio - costituisca una risorsa che può essere posta a disposizione di tutti i creditori concorsuali e che sia possibile autorizzare lo scioglimento del contratto di finanziamento con cessione del quinto stipulato dal ricorrente con BNL Finance S.p.A., con conseguente cristallizzazione del credito di BNL Finance S.p.A. alla data di deposito del presente decreto ed alla cessazione della trattenuta della pensione da parte di INPS, la quale dovrà versare al ricorrente l'intero importo della pensione;

ritenuto pertanto che ricorrano le condizioni di legge per l'omologa del piano del consumatore;

considerato che il professionista incaricato alla gestione della crisi dovrà risolvere le eventuali difficoltà insorte nell'esecuzione del piano e vigilare sull'esatto adempimento dello stesso ex art. 13 l. 3/2012;

ritenuto che sia necessario disporre che il presente provvedimento sia pubblicato sul sito del Tribunale ex art. 12bis, III comma, l. 3/2012, nel rispetto della normativa della GDPR Privacy;

visti gli artt. 7, 8, 9, 12 e 12 bis della legge n. 3/2012,

P.Q.M.

1. omologa il piano del consumatore predisposto da BALDISSERI ERMANNINO, in persona dell'amministratore di sostegno GOLLINI SERGIO;
2. autorizza lo scioglimento del contratto di finanziamento con cessione del quinto della pensione stipulato dal ricorrente con BNL Finance S.p.A., con conseguente ordine ad INPS di cessare la trattenuta e corrispondere al ricorrente l'intera pensione;
3. dispone che il debitore effettui i pagamenti nella misura e secondo le modalità indicate nel piano e precisate all'udienza tenutasi in data 12 marzo 2019;
4. attribuisce ai professionisti incaricati come O.C.C. gli obblighi e i poteri di cui all'art. 13 l. 3/2012;



5. dispone che del presente decreto sia data pubblicità sul sito istituzionale www.tribunale.bologna.giustizia.it, nel rispetto della normativa della GDPR Privacy.

Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti.

Bologna, 1 aprile 2019

IL GIUDICE

Antonella Rimondini

